



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.1.2006
COM(2006) 2 definitivo

2003/0165 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO**

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2003) 424 definitivo. – 2003/0165(COD)]:	17 luglio 2003
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	26 febbraio 2004
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:	26 maggio 2005
Data di adozione della Posizione comune:	8 dicembre 2005

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La presente proposta si riferisce alle informazioni nutrizionali e sulla salute utilizzate nell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari. Solo le indicazioni nutrizionali e sulla salute conformi alle disposizioni del presente regolamento saranno consentite nell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario e forniti come tali al consumatore finale.

I principali obiettivi della presente proposta sono i seguenti:

- raggiungere un livello elevato di tutela dei consumatori fornendo volontariamente ulteriori informazioni che si aggiungano a quelle già obbligatoriamente previste dalla legislazione dell'UE;
- migliorare la libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno;
- aumentare la certezza giuridica per gli operatori economici;
- garantire una concorrenza leale nel settore dei prodotti alimentari; e
- promuovere e tutelare l'innovazione nel settore dei prodotti alimentari.

La presente proposta era prevista nel libro bianco sulla sicurezza alimentare [COM(1999)719 definitivo – Azione n. 65]. La sua adozione contribuirà a completare il quadro normativo sull’etichettatura degli alimenti destinati al consumo umano.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1 SINTESI DELLA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione accoglie con favore la posizione comune adottata all’unanimità dal Consiglio poiché mantiene i principi generali della proposta della Commissione, segnatamente per quanto riguarda la necessità che gli alimenti, per rivendicare determinate proprietà, rispondano a un determinato profilo nutrizionale nonché la prescrizione relativa a una procedura di autorizzazione per alcune indicazioni sulla salute.

3.2 EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO IN PRIMA LETTURA ACCOLTI DALLA COMMISSIONE E INSERITI NELLA POSIZIONE COMUNE

Campo di applicazione e definizioni

Gli emendamenti 2 e 16 sono stati in parte recepiti nel nuovo considerando 4, in base al quale il regolamento non riguarda le comunicazioni non commerciali, e nell’articolo 1, paragrafo 2, che stabilisce che il testo si applica alle indicazioni “figuranti in comunicazioni commerciali”.

L’emendamento 17 è stato recepito in parte, poiché l’articolo 1, paragrafo 4 dispone ora che il regolamento si applichi fatta salva la direttiva 89/398 relativa ai prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare e le direttive adottate sulla base di tale atto, la direttiva 80/777/CEE sulle acque minerali e la direttiva 98/83/CE concernente le acque destinate al consumo umano.

Conformemente agli emendamenti 20 e 21 sono state aggiunte definizioni comunitarie esistenti, quali la definizione sugli integratori alimentari (direttiva 2002/46/CE) e la definizione sull’etichettatura (direttiva 2000/13/CE), mentre la definizione del termine “indicazione” è chiarita.

Principi generali

Sono stati introdotti gli emendamenti 26 e 27 per chiarire e integrare i principi generali relativi a tutte le indicazioni e anche l’emendamento 28, con modifiche redazionali.

Invece del termine “sostanza” è stata adottata la formulazione “sostanza nutritiva o di altro tipo” per motivi di coerenza con le definizioni dell’articolo 2. Questo punto riguarda le esigenze espresse nella parte accolta dell’emendamento 30 e negli emendamenti 31, 32 e 33.

La prima parte dell’emendamento 36, che stabilisce che le indicazioni non occultino il valore nutrizionale complessivo di un dato prodotto alimentare, è ora integrata nel nuovo considerando 10. Il riferimento alla direttiva sugli integratori alimentari e alla specifica etichettatura nutrizionale è inoltre integrato nell’articolo 7.

Il nuovo considerando 10 chiarisce il modo in cui saranno definiti e applicati i profili nutrizionali. Il considerando riprende alcune parti degli emendamenti 1 e 10, mentre l’emendamento 4 è stato in parte recepito nel considerando 11, che ora precisa che l’Autorità deve trasmettere alla Commissione un parere in merito alla definizione dei profili nutrizionali.

Indicazioni nutrizionali

L'emendamento 6 è integrato nel considerando 20, che dispone che l'elenco positivo delle indicazioni nutrizionali sia sottoposto a revisioni "per tener conto del progresso scientifico e tecnologico".

Indicazioni sulla salute

Gli emendamenti 41 e 91 relativi al titolo dell'articolo sono stati accolti. L'emendamento 42 propone di autorizzare tutte le indicazioni vietate a norma dell'articolo 11 della proposta iniziale purché siano comprovate scientificamente. La Commissione e il Consiglio accolgono in parte tale proposta.

Il riferimento a benefici generali e non specifici per la salute in generale o per il benessere derivante dallo stato di salute è consentito se accompagnato da un'indicazione specifica sulla salute conforme al regolamento (nuovo paragrafo 3 dell'articolo 10).

Restano vietate solo le indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell'alimento, le indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico o di professionisti della salute e di altre associazioni non autorizzati, nonché le indicazioni che fanno riferimento alla percentuale o all'entità della perdita di peso. Tutte le altre indicazioni vietate a norma dell'articolo 11 della proposta iniziale sono ora consentite se comprovate scientificamente.

Per tenere conto della nuova situazione i considerando 23 e 24 sono stati riformulati dal Consiglio conformemente agli emendamenti 7 e 8.

Gli emendamenti 43 e 93 richiedono la consultazione delle parti interessate e la procedura di comitatologia per l'adozione di linee guida relative all'attuazione dell'articolo 11 della proposta iniziale. Il nuovo paragrafo 4 dell'articolo 10 tiene conto di questo punto.

L'emendamento 44 propone di eliminare il termine "normale" prima di "funzioni" al fine di includere in questa categoria di indicazioni funzionali le funzioni dell'organismo normali e potenziate. Questa proposta è sostenuta dalla Commissione e mantenuta nella posizione comune.

Il considerando 25 è stato riformulato per tener conto in parte dell'emendamento 9 e l'espressione "scienza ormai consolidata e non contestata" è sostituita da "dati scientifici generalmente accettati".

La Commissione ha sostenuto la partecipazione di organizzazioni di rappresentanti dell'industria alimentare e dei consumatori alla definizione dell'elenco delle indicazioni funzionali, conformemente alla proposta dell'emendamento 45. Tale emendamento è stato ripreso in parte dal Consiglio nell'articolo 13, paragrafo 5, a norma del quale le parti interessate possono inviare domande di autorizzazione.

Per tener conto degli emendamenti 51 e 61 le disposizioni linguistiche sono state sensibilmente semplificate poiché ora è richiesta solo la lingua del fascicolo.

La precisazione redazionale proposta dall'emendamento 50, accolto dalla Commissione, è inserita nella posizione comune. All'articolo 15, paragrafo 3, lettera b) sono state pertanto aggiunte le parole “sostanza nutritiva o di altro tipo, oppure” prima di “alimento [...] in riferimento a cui sarà fornita l'indicazione”.

L'emendamento 62, accolto dalla Commissione, è in parte mantenuto nella posizione comune, poiché il richiedente può inviare alla Commissione osservazioni in merito al parere dell'Autorità entro trenta giorni dalla pubblicazione (articolo 16 paragrafo 6).

Disposizioni generali e finali

L'emendamento 12 è accolto dalla Commissione e inserito nella posizione comune. Esso riguarda l'emendamento 30 e precisa che il registro deve essere aggiornato e accessibile al pubblico.

La Commissione ha sostenuto in parte l'emendamento 72, poiché le misure transitorie sono necessarie per garantire agli operatori economici un'agevole transizione. La posizione comune adottata dal Consiglio prevede periodi di transizione diversi per varie disposizioni del regolamento. Detti periodi sono elencati nel nuovo articolo 27. Per questa ragione è stato lievemente modificato anche il considerando 33, tenendo conto della prima parte dell'emendamento 14, interamente accolto dalla Commissione, ma solo in parte dal Consiglio. I numerosi periodi di transizione dovrebbero tuttavia consentire agli operatori economici, comprese le PMI, di beneficiare di una transizione graduale.

3.3 EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO IN PRIMA LETTURA ACCOLTI DALLA COMMISSIONE E NON INSERITI NELLA POSIZIONE COMUNE

Nel contesto del compromesso generale la Commissione, dato l'elevato livello di allineamento tra gli emendamenti che aveva accolto e la posizione comune, è stata disposta ad accettare un compromesso che esclude diversi emendamenti accolti almeno in parte. Si tratta degli emendamenti 13 sulla concorrenzialità dell'industria alimentare, 15 sulla necessità di predisporre campagne d'informazione su questioni nutrizionali, 37 sulla partecipazione di un comitato di consumatori alla valutazione delle indicazioni, 38 sulle indicazioni comparative tra alimenti appartenenti a diverse categorie, 52 sulla presentazione di un campione della confezione per l'alimento all'Autorità, 54 relativo al sostegno particolare dato alle PMI, 59 sulla verifica della formulazione dell'indicazione da parte dell'Autorità, 67 sul termine fissato per l'esame del parere dell'Autorità da parte della Commissione e 71 relativo al tempo dato alla Commissione per presentare una relazione sull'applicazione del regolamento.

3.4 NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE NELLA POSIZIONE COMUNE

Al considerando 4 e all'articolo 1 il Consiglio ha introdotto nuove disposizioni per specificare che i marchi e le denominazioni commerciali rientrano nell'ambito del regolamento e indicare le condizioni di applicabilità.

La posizione comune esclude ora dall'ambito del regolamento le indicazioni nutrizionali non benefiche. Si tratta di indicazioni, compresi se del caso logo o altri sistemi, che possono suggerire che un prodotto ha un effetto negativo sulla salute a causa della quantità di sostanze nutritive presenti nel prodotto. Il nuovo considerando 5 specifica che la notifica di tali regimi è obbligatoria a norma della direttiva 98/34/CE.

Il Consiglio ha modificato l'articolo 4 per precisare meglio i principi dei profili nutrizionali e le fasi per determinarli. Il Consiglio ha inoltre esteso da 18 a 24 mesi il termine fissato per determinare i profili nutrizionali.

Per le indicazioni sulle bevande alcoliche, in assenza di norme comunitarie relative a indicazioni nutrizionali riguardanti la riduzione o l'assenza di contenuto alcolico o energetico, viene precisato che possono essere applicate norme nazionali in conformità del trattato. Il nuovo considerando 12 esclude dall'ambito di tali restrizioni gli integratori alimentari presentati in forma liquida e contenenti più dell'1,2% di alcol, poiché la quantità di alcol apportata dal consumo di tali prodotti alimentari è trascurabile.

Il Consiglio, con il sostegno della Commissione, ha apportato diverse modifiche all'allegato, segnatamente per tener conto di recenti sviluppi scientifici, e ha inserito un nuovo considerando 21, in base al quale indicazioni quali "assenza di lattosio" o "assenza di glutine" devono essere oggetto della direttiva 89/398/CEE.

4. CONCLUSIONE

La posizione comune ha integrato numerosi emendamenti del Parlamento europeo e introduce nel testo iniziale della Commissione importanti precisazioni e miglioramenti. La Commissione può sostenere il nuovo testo sebbene non comprenda tutte le modifiche proposte negli emendamenti del Parlamento europeo che la Commissione avrebbe accolto interamente, in parte o con modifiche redazionali.

5. DICHIARAZIONI

La Commissione ha reso una dichiarazione che è stata allegata al verbale del Consiglio e figura inoltre nell'allegato alla presente comunicazione.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

A seguito dell'invito del Consiglio la Commissione, nel contesto della modifica dell'allegato, accetta di esaminare eventuali precisazioni relative all'indicazione "fonte di [nome della o delle vitamine] e/o [nome del o dei minerali]".